

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III Sezione Civile -

Il Presidente di Sezione

I) Premesso:

a) che con decreto del Ministero della Giustizia del 3.2.2021 il periodo feriale degli Uffici Giudiziari per il corrente anno è stato fissato dal **26 luglio al 31 Agosto 2021**;

b) che con Delibera adottata dal CSM nella seduta dell'11 marzo 2021 si è disposto che i prospetti di organizzazione degli Uffici Giudiziari per tale periodo e per gli affari urgenti da trattare nel contesto *"devono essere comprensivi anche del periodo di 10 giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo fissato con DM 3.2.2021 e del periodo di cinque giorni successivi al termine del predetto periodo per i quali i dirigenti degli uffici determinano i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze e i provvedimenti urgenti e indifferibili allo stesso modo del periodo feriale, così da assicurare a tutti i magistrati l'effettiva fruizione delle ferie"*

II) visto il conseguente Decreto n. 109/21 del Presidente del Tribunale di Santa Maria C.V. del 28.4.2021 con il quale è stata predisposta la tabella feriale 2021;

III) rilevato che tale decreto prevede la suddivisione del periodo feriale in cinque distinti periodi, e precisamente:

26 Luglio - 31 Luglio

2 agosto - 7 agosto

9 agosto- 14 agosto

16 agosto- 21 agosto

23 agosto- 31 Agosto

Nonché con due periodi cd. cuscinetto, uno antecedente e l'altro successivo al periodo feriale, e precisamente:

14 Luglio - 24 Luglio

1 Settembre - 5 Settembre

IV) rilevato che occorre pertanto disciplinare il deposito e l'evasione degli atti relativi alle procedure concorsuali nei suddetti periodi, destinati per loro natura e previsione normativa alla sola trattazione degli affari urgenti ed indifferibili;

V) considerato che durante il periodo di sospensione delle udienze ordinarie - pertanto sia con

riguardo ai periodi feriali che a quelli cuscinetto appena richiamati - potranno essere depositati esclusivamente atti ed istanze **corredati da attestazione d'urgenza**, da sottoporre in forma cartacea al giudice presente in ciascuno dei turni individuati dal decreto del Presidente del Tribunale;

VI) ritenuto che tali atti vadano individuati in quelli volti all'adozione di provvedimenti per i quali sussista scadenza di termini ovvero volti ad intervenire e regolare situazioni d'indifferibilità appositamente evidenziate. Ciò sul presupposto, comunque, della estensione oggettiva sospensione feriale ai termini processuali, ivi compresi quelli che attengono ai procedimenti di accertamento dei crediti e di omologa delle procedure (ed invero la deroga a tale sospensione riguarda, nella materia fallimentare, i soli procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca);

VII) rilevato, pertanto, che stante la ratio a fondamento della sospensione feriale delle attività ordinarie, anche quanto al cd. periodo cuscinetto - diretta a garantire l'evasione degli affari indifferibili ed urgenti e, al contempo, a consentire lo smaltimento degli affari precedentemente incardinati al fine della fruizione effettiva delle ferie dei magistrati - sia necessario che i curatori fallimentari, i commissari e/o gli altri ausiliari nominati nelle procedure concorsuali, si attengano al rigoroso e diligente rispetto di tali prescrizioni

DISPONE

che nei periodi di cui al punto III) della premessa del presente decreto, la Cancelleria proceda all'accettazione telematica dei soli **atti ed istanze corredati da apposita attestazione d'urgenza**, per sottoporli in formato cartaceo al giudice di turno della sezione feriale, individuato dal decreto presidenziale di cui in parte motiva.

Il giudice di turno, ove ricorrano le prospettate ragioni d'indifferibilità e/o d'urgenza, provvederà in sostituzione del giudice delegato alla procedura, a cui viceversa rimetterà gli atti ove non sussistano tali presupposti.

In ipotesi di atti o istanze inevase, anche per la ritenuta carenza dei presupposti d'indifferibilità e/o d'urgenza, l'interessato provvederà al relativo nuovo deposito telematico dell'atto o dell'istanza al giudice delegato alla procedura che procederà alle determinazioni e valutazioni di competenza, anche quanto alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto VII) che precede.

Al Diretto della Sezione, perché curi l'attuazione del presente decreto e provveda a farne avviso urgente ai sigg. Magistrati interessati, ai curatori fallimentari, ai commissari ed a tutti gli ausiliari.

In ogni caso, perché curi la massima diffusione del provvedimento.

S. MARIA C.V., 9.7.2021

Il Presidente di Sezione

dr. Enrico Quaranta

13 LUG 2021
Visto
S.Maria C.V.,
Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Gabriella Maria Casella

